

**RUBRICA DELLE DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AI CONTENUTI  
DELL'AVVISO (FAQ)  
(ex articolo 8, commi 9 e 10, dell'Avviso)**

**VERSIONE 4.0** La Presente versione aggiorna quella del 2 febbraio 2020 riportando i riscontri alle faq pervenute dopo tale data.

**FINALITÀ**

L'articolo 8, al comma 9, dispone che. "Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso (FAQ) ed ai relativi allegati devono essere inoltrate all'Autorità di Gestione entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione, esclusivamente in forma scritta all'indirizzo PEC ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it. Il comma 10 del medesimo articolo prevede che: "Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute sono inserite in apposita rubrica disponibile sul sito [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) nella sezione "Avvisi e Bandi" ed integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico"

**DOMANDE E RISPOSTE**

**Quesito 1)**

**Domanda**

Nell'Avviso non è riportata alcuna indicazione sulla possibile data di inizio/fine progetto.

**Sarebbe possibile ipotizzare una durata di progetto 01/10/2020-30/09/2022 oppure dobbiamo immaginare che il progetto inizi il 01/01/2021 e termini il 31/12/2022?**

**Risposta**

Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'articolo 6, laddove – contrariamente a quanto affermato - è stabilito: "*ciascun progetto dovrà avere una **durata massima di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento***".

L'ammissione a finanziamento e la stipula della convenzione di finanziamento sono disciplinati dall'art. 10 dell'Avviso, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

La data di inizio delle attività progettuali è definita in sede di candidatura della proposta progettuale con il cronoprogramma di realizzazione di progetto. Si fa presente che, ai sensi dell'art.7 le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda di candidatura

**Quesito 2)**

**Domanda**

In merito all'art. 7 punto 5 lettera a) "costi di preparazione" si chiede di chiarire se la procedura di selezione dei fornitori (la cui documentazione attestata la procedura è richiesta come giustificativo di spesa) sia da realizzarsi dopo l'avvio del progetto eventualmente approvato e quali sono le norme di riferimento per la selezione degli stessi.

## Risposta

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera a) .... *I costi di preparazione ammissibili sono quelli **sostenuti successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro la data di invio della domanda di candidatura** rientranti nella tipologia di "acquisizione di consulenze e servizi esterni" e di "viaggio e soggiorno".*

In fase di candidatura non devono essere forniti documenti attestanti le spese per la voce "costi di preparazione", né devono essere riportate informazioni su eventuali fornitori. Resta inteso che:

- a) nella procedura per l'affidamento dei servizi debba essere rispettata la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- b) la documentazione per la giustificazione di dette spese (relativamente ai progetti selezionati, deve essere presentata solo in fase rendicontativa. Si tratta della medesima documentazione richiesta per le voci di spesa "acquisizione di consulenze e servizi esterni" e di "viaggio e soggiorno" disciplinate dall'art. 5 lettera c) e lettera e)

## Quesito 3)

### Domanda

#### Rimborso spese di viaggio e soggiorno partner esteri

In riferimento all'art. 4 del bando i partner esteri (sia EU che non EU) devono avere la natura di Pubbliche Amministrazioni o di Organismi di Diritto Pubblico come chiarito nelle FAQ del 2 febbraio. Sulla base di tale definizione si chiede secondo quali modalità siano eleggibili le spese sostenute dai partner esteri sia EU che non EU (es. USA, Giappone ecc.) per i costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti presso il/i partner lucano/i per lo svolgimento delle attività di cooperazione/trasferimento della conoscenza previste da progetto. Ossia:

- 1) Rimborso spese a piè di lista secondo quanto indicato all'Art. 7 comma e) del bando;
- 2) anticipazione di parte o la totalità delle spese sostenute direttamente da parte del/dei partner lucani di progetto.

## Risposta

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso i potenziali beneficiari dell'Avviso sono gli organismi **operanti nel territorio della Regione Basilicata, esistenti e costituiti alla data di presentazione della domanda di candidatura la cui missione statutaria sia coerente con le tipologie di attività da realizzare**. I partner operanti in altre Regioni italiane ed i Partner esteri (sia EU che non-EU) hanno la natura di Pubbliche Amministrazioni o di organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 4 della direttiva UE 24/2014 e **non sono potenziali beneficiari dell'avviso.**

I soli partner NON-UE che possono essere coinvolti sono: Albania, Bosnia-Herzegovina Montenegro e Serbia

Infatti, ai sensi dell'art. 2 comma 2, si definiscono Azioni transnazionali, quelle azioni che coinvolgono, oltre a partner operanti in Basilicata e nel territorio dell'Unione europea, almeno un partner estero operante in un Paese terzo (extra-UE) potenzialmente eleggibile a valere sui Programmi di cooperazione transnazionale 2014/2020 e nell'ambito dei quali è eleggibile anche il territorio della Regione Basilicata (cfr. Paesi terzi del Programma Interreg MED e del Programma ADRION). E, come precisato nella nota 2 dell'articolo 2 comma 2 lettera b) dell'Avviso, nel caso del Programma MED si

tratta delle regioni dei Paesi IPA: Albania, Bosnia-Herzegovina e Montenegro; nel caso del Programma Adrion si tratta delle regioni dell' Albania, della Bosnia –Herzegovina, del Montenegro e della Serbia.

Pertanto, i partenariati non possono includere partner NON UE differenti da quelli precisati dall'Avviso. Con riguardo alla domanda in questione, i partenariati non possono includere partner dell'USA o del Giappone.

Dopo queste opportune precisazioni, in merito alle spese di viaggio e soggiorno l'articolo 7, comma 5, lettera e) – "spese di viaggio ed alloggio" dispone che per il riconoscimento di tali spese devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- 1) i costi devono essere sostenuti dal partner beneficiario;
- 2) sono ammissibili i costi di viaggio e alloggio effettuati all'interno del territorio regionale (area del POR FESR Basilicata 2014/2020), nonché quelli al di fuori della Regione Basilicata sostenuti nel territorio della Unione europea laddove connessi alle attività del progetto.
- 3) Non sono ammissibili le spese sostenute nei Paesi terzi extra UE inclusi nel Partenariato ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso.

#### **Quesito 4)**

#### **Domanda**

#### **Spese per Consulenze e Servizi Esterni**

In riferimento al punto 8 lettera c) dell'Art. 7 (partecipazione ad eventi) si chiede quanto segue:

- 1) i costi ammissibili per la partecipazione a congressi (es. costi di viaggio, soggiorno e iscrizione) sono da riferire ai costi del personale afferente ai partner beneficiari definiti **all'Art. 4 comma 1** del bando o limitato al solo personale dei partner con sede operativa in Basilicata?
- 2) Sono riconosciuti ammissibili i costi sostenuti per la partecipazione a congressi (es. costi di viaggio, soggiorno e iscrizione) tenuti in paesi non appartenenti all'EU (es. USA, Giappone ecc.)?

#### **Risposta**

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera c) SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI. *In analogia alle previsioni dell'articolo 6 del Reg UE n. 481/2014, le consulenze e i costi di servizio esterni comprendono le spese sostenute in base a contratti o lettere di incarico giustificati da fatture di fornitori di servizi esterni che svolgono determinati compiti / attività connesse al progetto .*

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 *"sono ammissibili le spese sostenute dai partner beneficiari all'interno del territorio regionale della Basilicata e al di fuori del territorio della stessa e, comunque, all'interno del territorio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013".*

## Quesito 5)

### Domanda

In merito all'art. 2 del bando comma 4 lettera A) che, in riferimento ai progetti della Linea A, richiede che gli stessi devono tendere a *“costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti con partner europei per lo scambio di buone pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e capitalizzando le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE (anche nell'ambito di programmi CTE) e/o favorire la partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell'economia ”*

si chiede:

- 1) se i fondi PON ricerca e innovazione sono da considerarsi progetti finanziati con fondi UE.
- 2) se la valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE , richieda la presentazione di un progetto che, oltre ad essere in continuità di tematiche, presenti lo stesso partenariato e in particolare lo stesso partner estero o se la stessa capitalizzazione possa essere riferita a progetti non compartecipati da partners stranieri.

### Risposta

In merito al primo quesito la risposta è affermativa. Il PON ricerca e innovazione 2014/2020 prevede una **dotazione finanziaria** stanziata dall'Unione europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale. In merito al secondo punto, è possibile candidare progetti che prevedono la **creazione** o il **rafforzamento** di reti esistenti, anche laddove tali reti non includono ad oggi partner esteri, purchè il partenariato candidato sull'Avviso includa almeno un partner estero UE.